

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 27 giugno 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126 000 franchi all'anno e a 346 franchi al giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

27 giugno 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 832.202

